

**Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980)
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO
1974, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI
A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA**

Art. 1

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato, per l'esercizio 1980, di lire 1 miliardo e 900 milioni.

Art. 2

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di lire 1 miliardo e 900 milioni, del Cap. 196219760 del bilancio di previsione 1980 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: Interventi a favore dell'Artigianato).

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219760		
"Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo"	L. 1.900.000.000	---
"Fondo finale di cassa"	---	L. 1.900.000.000
In aumento		
Cap. 022002040		
"Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia"	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.